

stesso schema di legge, rimettendo al ministro la facoltà di ciò fare, ove la cosa sia veramente conveniente.

**FIorenzi.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Mi pare che ha già svolto questo suo emendamento.

**FIorenzi.** Io propongo solo che si dica che la società potrà essere obbligata, ecc. Non ne propongo l'obbligo preciso.

**PERUZZI, ministro dei lavori pubblici.** Mi permetto di far osservare che questo potrà mi pare che qui sia inutile, poichè non c'è ombra di dubbio che il ministro abbia facoltà di obbligare la società, ove l'obbligo non importi nessun onere allo Stato; ma la questione è di fronte alla società. Questo voleva esser messo nella convenzione, che è stata approvata coll'articolo 1 della legge; ma qui non mi pare che sia la sede di questa disposizione, la quale sarebbe di natura tutta contrattuale.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti questo emendamento.

(Non è approvato.)

« Art. 3. È soppressa la riserva stipulata coll'articolo 4 della convenzione precipitata. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Nel capitolato d'onori annesso alla precipitata convenzione saranno introdotte le seguenti correzioni:

« 1° All'articolo 20 si aggiunga il seguente alinea:

« Con queste disposizioni non s'intende derogare per nulla al disposto colla legge del 20 novembre 1859 sui lavori pubblici.

« 2° All'articolo 38, dopo le parole *militari congedati*, si sopprimano le parole e *provveduti di buoni attestati*.

« 3° Gli articoli 39 e 40 si scrivano come segue:

« Art. 39. Quando si verifichi il caso dell'arbitramento previsto all'articolo 8 della convenzione, cui si riferisce il presente capitolato, la parte che lo avrà richiesto notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo: qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, il secondo arbitro sarà nominato sull'istanza della parte più diligente, comunicato legalmente all'altra parte, dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del regno nel termine di giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta.

« Art. 40. In caso di discrepanza fra i due arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro, e non potendo porsi d'accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri.

« Quando i due primi arbitri non si possano concordare nella scelta del terzo, questo sarà nominato sull'istanza della parte più diligente, comunicata legalmente all'altra parte, dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del regno fra giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. È approvata la convenzione definitiva intesa addì 29 maggio 1861 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze e la società denominata delle *Strade ferrate romane*, rappresentata dal signor cavaliere Ferdinando Delahante, ed annessa alla presente legge. »

Anche qui dirò di nuovo che non darò lettura della convenzione se nessuno domanda di voler fare qualche modificazione sopra alcun articolo della medesima.

**COLOMBANI.** Non ho nessuna modificazione a proporre, ma voglio presentare alla Camera un'osservazione che avrei fatta in occasione dell'art. 1, se il presidente avesse udito

che avea domandato la parola. Il dire all'articolo 1 che si approva la convenzione in data 3 ottobre 1860...

**PRESIDENTE.** Permetta: adesso è votato; d'altra parte le modificazioni che vengono dopo si riferiscono all'opuscolo...

**COLOMBANI.** Non sarebbe che una questione di forma...

**PRESIDENTE.** Ella ha ragione; ma non credo possa derivarne inconveniente alcuno lasciando com'è.

**COLOMBANI.** Vedo anch'io che, se vi era un emendamento da proporre a questo riguardo, era in occasione dell'articolo 1°.

**PRESIDENTE.** Sarebbe stato più regolare; ma, ripeto, ora l'articolo è votato; ed io credo che non ne possa avvenire il benchè minimo inconveniente.

Pongo dunque ai voti l'articolo 5° stato testè letto.

(È approvato.)

« Art. 6. Per tutte le linee che la società delle strade ferrate romane sarà per esercitare nel territorio del regno d'Italia essa è autorizzata a percepire la tassa di trasporto in base alle tariffe di massima ammesse per la strada ferrata dell'Italia centrale colla legge 8 luglio 1860.

« La società ed il Governo, per ulteriori accordi e nei limiti delle tariffe suddette, formeranno le tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.

« Sono abrogate tutte le clausole contrattuali inserite nelle varie concessioni fatte alla società contrarie alle predette disposizioni »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Sarà a tutto carico della società delle strade ferrate romane:

« 1° Di contribuire nella metà della spesa necessaria, per erigere, armare e fornire di tutto l'occorrente ad un lodevole servizio la stazione di Napoli che debbe servire all'esercizio cumulativo delle varie linee che metteranno capo a Napoli.

« Il modo di questo contributo verrà stabilito dal ministro dei lavori pubblici, sentite le parti interessate.

« 2° Di fare tutte le opere e provviste occorrenti per ridurre in stato di lodevole esercizio la linea da Canello per Sarno a Sanseverino, di cui essa assume l'esercizio a termini dell'articolo 5 della convenzione 29 maggio 1861. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Le opere e le provviste contemplate al n° 2 dell'articolo precedente dovranno essere eseguite nel termine che verrà statuito dal ministro dei lavori pubblici, intesa la società, al seguito del progetto e della perizia che la società stessa dovrà presentare entro un anno dalla data dell'approvazione della presente legge.

« Le spese, che a tal uopo saranno incontrate dalla società nei limiti della perizia, come sopra approvata dal ministro, verranno rimborsate dal Governo entro nove anni. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. Col magistero di due periti nominati uno per parte, ed in caso di discrepanza, di un terzo nominato d'accordo, o dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del regno, sarà fatto uno stato di consistenza delle opere tutte costituenti la strada o le strade di cui la società assume l'esecuzione a termini dell'art. 5 della convenzione sopracitata del 29 maggio 1861, del materiale mobile o fisso della medesima, e delle provviste d'ogni genere esistenti in magazzino, e ciò tanto all'atto della consegna delle strade date in esercizio,